

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

8.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1980**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BEMPORAD

**INDICE**

	PAG.	PAG.
<b>Missioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	34	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1209) . . . . .	34	
PRESIDENTE . . . . .	34, 36, 37, 39, 40	
ANDREOLI, <i>Relatore</i> . . . . .	34, 37, 38, 39	
DEL DONNO . . . . .	38, 39	
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	35 37, 38, 39, 40	
RALLO . . . . .	39, 40	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
AMALFITANO ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (302) . . . . .	41	
PRESIDENTE . . . . .	41, 42, 49, 51, 52 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61	
ASOR ROSA . . . . .	52	
		BOSI MARAMOTTI GIOVANNA . . . . . 44
		COVATTA . . . . . 47
		DEL DONNO . . . . . 46, 49, 52, 53, 55, 59
		DUTTO, <i>Relatore</i> . . . . . 41, 49, 53, 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
		FIANDROTTI . . . . . 49
		GUI . . . . . 46, 52, 54, 55
		INNOCENTI . . . . . 43, 44
		MASIELLO . . . . . 56
		NESPOLO CARLA FEDERICA . . . . . 44
		PICCHIONI, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> . . . . . 42, 50, 53 55, 56, 57, 59, 60, 61
		RALLO . . . . . 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
		<b>Votazioni segrete:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 62
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,55.</b>
		SCOZIA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).

### Missioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, i deputati Chirico e Occhetto sono in missione per incarico del loro ufficio.

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1209).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1979.

L'onorevole Andreoli ha facoltà di svolgere la relazione.

**ANDREOLI, Relatore.** Il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare perviene a noi dopo l'approvazione del Senato e si propone di modificare alcune situazioni o aspetti non risolti nell'ambito della precedente legge in materia, la n. 808, approvata in via definitiva dal Senato nel 1977. In pratica il disegno di legge vuole essere un'interpretazione autentica di quella legge.

L'articolo 1 riconosce i servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo dal personale non docente delle università, riconoscimento questo che era già contemplato dall'articolo 16 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il disegno di legge all'ordine del giorno, per altro, si propone di cancellare alcune disparità di trattamento. Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1, il personale incaricato che la legge n. 808 manteneva in servizio, viene inquadrato nel ruolo; viene inoltre aumentato il periodo di corresponsione dello stipendio, previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 808.

L'articolo 2 risana, se possibile, alcune condizioni di lavoro subordinato riguardanti, in particolare, il Giardino botanico Hanbury di Genova. Si tratta di un complesso con elevate qualificazioni scientifiche reso disponibile dal Ministero per i beni culturali e ambientali e recentemente assegnato all'università di Genova. In sostanza, viene consentita l'immissione nei ruoli del personale non docente delle università del personale del Giardino botanico Hanbury.

Devo aggiungere che sarebbe forse opportuno da parte della Commissione introdurre alcune modifiche ad alcuni punti del disegno di legge che suscitano perplessità. Mi riferisco alla necessità di equiparazione dei dipendenti non docenti del consorzio dell'università di Ancona, consorzio istituito, in verità, per effetto degli articoli 60 e 61 del testo unico sull'istruzione superiore universitaria, laddove è stabilito che in ogni caso le università debbono provvedere al loro fabbisogno anche mediante l'istituzione di consorzi. Ovviamente per tali consorzi vengono seguite procedure diverse rispetto a quelle normali, perché è necessaria l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso particolare si tratta di una convenzione tra l'università di Ancona, la commissione di controllo della regione Marche e la camera di commercio. È chiaro che, pur trattandosi di procedure particolari, è necessario assicurare una parità di trattamento attualmente non prevista.

Altre perplessità riguardano il personale non docente, perché, per quanto riguarda la dirigenza, nei casi in cui si rendano liberi dei posti, bisognerebbe provvedere in qualche modo alla loro occupazione autorizzando supplenze od incarichi.

Un altro problema che sottopongo all'attenzione dei colleghi riguarda i policlinici a gestione diretta. Credo che tale problema debba essere comunque esaminato prima di respingere o di accogliere una eventuale proposta di soluzione, perché esso investe in pratica solo alcuni policlinici, quelli cioè di Napoli, di Messina e di Palermo ed alcune istituzioni, come le cliniche mediche di Roma e di Cagliari.

Come si sa, questi policlinici sono vincolati ad istituire nuove unità di degenza o di diagnosi, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 386 del 1976, qualora ricorrano delle imprescindibili esigenze didattiche e scientifiche. Questa legge ha trovato applicazione nel senso che le regioni interessate (Campania e Sicilia) hanno autorizzato l'istituzione di unità cliniche che tuttavia non possono funzionare in quanto la pianta organica approvata è bloccata dal disposto dell'articolo 18 della legge n. 808, che vieta perentoriamente a chiunque, sotto qualsiasi forma, l'assunzione di personale non docente.

Debbo dire, per onestà, che il problema si presta ad una diversa considerazione, in quanto il disegno di legge sul riordino della docenza universitaria ha inquadrato nel personale docente i cosiddetti medici interni universitari con compiti assistenziali, che hanno poi finito con lo svolgere non sempre o non in maniera esclusiva tali compiti. Ciò non toglie che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, non stabilendo un limite di tempo per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori, potrebbe creare una sperequazione di trattamento tra il personale sanitario e parasanitario di queste cliniche, perché sarebbe impregiudicato il divieto posto dalla legge n. 808 per il completamento della pianta organica, malgrado sussistano esigenze di funzionamento sia assistenziali sia di altro genere.

Mi rendo conto che forse questo è un problema che non rientra specificamente nell'ambito del disegno di legge in esame, ma ho voluto ricordarlo e richiamare l'attenzione della Commissione su di esso proprio perché il disegno di legge n. 1209 si propone, come ispirazione generale, di correggere alcuni caratteri negativi della legge n. 808; il divieto in questione infatti è stabilito proprio da questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ringrazio il relatore che ha puntualmente sottoli-

neato il significato e l'importanza del provvedimento che dovrebbe contribuire a definire talune situazioni già contemplate dalla legge n. 808.

Vorrei ora illustrare alcuni emendamenti predisposti dal Governo, che raccolgono anche dei rilievi avanzati dalle organizzazioni sindacali.

Il primo emendamento contiene una formulazione più precisa del terzo comma dell'articolo 1. Si fa cioè un puntuale riferimento all'esistenza di un formale provvedimento di incarico per l'inquadramento negli organici previsti dalle norme in vigore e si fissano i termini temporali per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 19 della legge n. 808 al fine di non pregiudicare l'attivazione dei futuri concorsi, cioè per consentire che i concorsi possano essere banditi senza gravami residui derivanti dalla legge n. 808, concorsi che debbono riguardare esclusivamente nuove assunzioni.

Con il secondo emendamento, che recepisce un'osservazione del relatore, si dispone il riconoscimento del servizio, con relativa ricostruzione di carriera, anche per il personale dirigenziale, che altrimenti sarebbe discriminato dal provvedimento, lasciando in tal modo aperto un problema che poi bisognerà affrontare in altra sede.

Il Governo propone, inoltre, di sostituire il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 808 con un nuovo testo in cui si precisa che le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria; questo perché gli atenei non sono attualmente dotati di una propria pianta organica e il personale non docente appartiene ad un unico ruolo nazionale assegnato con ripartizione.

Il Governo propone inoltre un articolo aggiuntivo 1-bis in cui, fermo restando il rigoroso divieto di assunzione stabilito dalla legge n. 808, si consente l'assunzione di personale a tempo determinato solo per sostituire chi debba adempiere l'ob-

bligo di leva ovvero personale femminile in congedo per maternità.

Vorrei infine esprimere un giudizio positivo su un emendamento che credo lo onorevole Masiello presenterà e che prevede l'estensione dei benefici della legge n. 808 anche al personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate, ciò per evitare un contenzioso, dovuto al fatto che alcune sezioni regionali della Corte dei conti non avrebbero registrato la ricostruzione di carriera di questo personale.

Concludo sottolineando l'urgenza del provvedimento, nei cui confronti vi è una forte attesa da parte delle categorie interessate, e la necessità di una sua rapida approvazione da parte della Commissione, anche considerando che, in presenza di alcuni emendamenti che ne perfezionano il testo, dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento per la sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

#### ART. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale incaricato non docente in servizio presso le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e presso gli Osservatori astronomici e vesuviano che si trovi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 808 del 1977.

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:*

Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza del-

la eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.

La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'articolo 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*All'articolo 1 aggiungere in fine i seguenti commi:*

Le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.

I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria ».

L'onorevole Masiello ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il sesto comma dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:*

I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.

ANDREOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti questi emendamenti.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ribadisco il parere favorevole del Governo all'emendamento all'articolo 1 presentato dall'onorevole Masiello.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1, cui il relatore ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Masiello che introduce un nuovo comma dopo il sesto comma dell'articolo 1, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo che aggiunge tre ulteriori commi all'articolo 1, cui il relatore ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente com-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

ma vengono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042.

Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

DEL DONNO. Questo articolo mi lascia molto perplesso. Il fatto è che un giorno il Governo stabilisce una cosa, ed il giorno dopo la realtà si mostra completamente differente, tante volte rivoluzionaria, sia negli atti che nelle conseguenze. L'anno scorso ci vollero convincere che il precariato sarebbe scomparso con le nuove disposizioni di legge, invece il precariato è ricominciato, ed in maniera così vasta che si finirà con l'immettere in ruolo i precari non solo senza concorso, ma anche senza legittimarne la presenza, in quanto si entrerà in ruolo con un colloquio senza nemmeno giustificare l'immissione. E poi, se questa disposizione vale per le università e per gli istituti di istruzione universitaria, perché non deve valere per qualsiasi Ministero o per qualsiasi altro ente pubblico?

Considerato che l'unione fa la forza, e che lo sciopero detta legge (come la sta dettando al ministro Valitutti, e mi dispiace, perché è una bravissima persona), questa disposizione di legge non è tale da mettere fine al fenomeno, anzi, è una porta aperta verso nuove e più pressanti pretese; basterà — per avanzarle — di aver fatto un giorno di supplenza sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.

Un articolo come questo o non lo si approva, o lo si inserisce in un provvedimento di più ampio raggio rendendolo valido per tutta l'amministrazione dello Stato; in questo secondo caso aumenterebbe, è chiaro, la possibilità di reclamo e di sciopero, ma almeno essa avrebbe un valore uniforme per tutte le categorie dei dipendenti statali. Limitarlo alle universi-

tà è assurdo, perché è proprio in quel settore che più facilmente si creano le condizioni per il verificarsi di supplenze, cioè prima si creano le supplenze, e poi le cattedre. Abbiamo visto come vanno le cose e ne paghiamo le conseguenze; ora ci accingiamo addirittura ad aggravare la situazione con questa norma. Pensiamoci bene prima di farlo.

ANDREOLI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che apprezzare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Del Donno. Per altro, qui si fa riferimento a situazioni specifiche quali il servizio militare di leva, la licenza per maternità ed i posti vacanti nelle more dei concorsi. È inoltre da considerare che in linea generale, per quanto riguarda i precari, la situazione patologica e perversa che si è determinata è dovuta al fatto che sono stati distorti i meccanismi normali di reclutamento, e quindi, evidentemente, trattandosi da una parte di personale precario e non attivandosi, dall'altra, i concorsi, la situazione si è ribaltata, determinando quelle situazioni di necessità che il Governo ed il Parlamento stanno cercando di sanare.

Presto il Parlamento sarà chiamato a discutere un disegno di legge che il Governo sta predisponendo in materia di ristrutturazione degli organici del personale, con il quale si pongono le premesse perché questa situazione non si abbia più a verificare, nel senso che si attiveranno sempre nuovi concorsi.

Qui, per altro, si afferma che l'assunzione di personale non docente deve avvenire per concorso; e la deroga è limitata a situazioni che hanno una propria oggettività giuridica, oltre che di fatto. In tal modo credo di poter sufficientemente tranquillizzare l'onorevole Del Donno il quale teme che il Governo continui a porre le premesse per una nuova situazione di precariato.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

DEL DONNO. Non ci credo, ma me lo auguro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ho dato prima lettura, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### ART. 2.

Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.

Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previ-

ste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare dall'articolo 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in particolare dall'articolo 15.

ANDREOLI, *Relatore*. Avevo posto il problema dell'università di Ancona a proposito di questo articolo 2.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario ad una proposta di sanatoria per l'università di Ancona, perché costituirebbe un precedente per altre università.

RALLO. Il Governo si preoccupa che non vengano allargati i criteri stabiliti dalla legge n. 808, mentre, in effetti, il primo comma dell'articolo 2 viene meno a questi criteri; infatti nel momento in cui si propone l'ingresso in ruolo del personale assunto dall'Istituto di studi liguri denominato oggi Giardino botanico Hanbury, si viene meno ai criteri di assunzione previsti dalla legge n. 808, nel senso che un certo gruppo di personale gode di un trattamento di favore.

Proprio per evitare questa disparità di trattamento rispetto al personale di altri enti che si trova nelle stesse condizioni di quello dell'Istituto di studi liguri penso che l'unica soluzione consista nella soppressione dell'intero articolo 2, anche se non formalizzerò un emendamento in tal senso.

ANDREOLI, *Relatore*. A me pare che l'obiezione del collega Rallo attenga più che direttamente al Giardino botanico Hanbury a tutti i beni demaniali successivamente passati alle università, per cui, a mio giudizio, l'obiezione stessa non è

pertinente con riferimento al contenuto dell'articolo 2.

Mi permetto, poiché ho ritenuto di non presentare un emendamento riguardante il consorzio di Ancona, di fare alcune raccomandazioni al Governo. Tempo fa ho presentato un'interrogazione riguardante il personale sanitario alla quale fino ad ora non è stata data risposta. A me, infatti, sembra che la legge n. 808 certamente risponda ad alcune esigenze obiettive, quali le procedure di decentramento ed il blocco di assunzioni indiscriminate. Tuttavia, non penso che si tratti di un « mostro sacro intoccabile », perché, a parte l'urgenza di approvare il disegno di legge all'ordine del giorno, è opportuno verificare le modalità di istituzione dei consorzi universitari previsti dalla citata legge, modalità che sono lasciate alla discrezionalità di chi deve applicare le relative disposizioni.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che il disegno di legge in esame non sia la sede più appropriata per affrontare il problema del funzionamento delle facoltà di medicina, trattandosi solo di un completamento della legge n. 808. Credo, pertanto, che i problemi posti dal relatore possano trovare occasione di maggiore approfondimento quando si affronterà la riforma delle facoltà di medicina ed i rapporti tra queste ultime e le strutture ospedaliere. Quindi ringrazio il relatore di aver riconosciuto che non è questa la sede appropriata per affrontare il problema da lui sollevato; ma ciò non significa che il Governo non prenderà in considerazione la questione.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Rallo, faccio osservare che siamo in presenza di una situazione del tutto particolare, cioè del passaggio nei ruoli organici dell'università dei dipendenti dell'Istituto di studi liguri destinato al Giardino botanico Hambury, cui si devono quindi applicare i criteri di carattere generale stabiliti dalla legge n. 808 e dall'articolo 1, con le modifiche testé apportate, del provvedimento al nostro esame. Poiché può verificarsi che il per-

sonale di questo Istituto attualmente in servizio sia superiore all'organico definito in base alla legge n. 808, si stabilisce che tutto il personale sia immesso nei ruoli, eventualmente in soprannumero, come avviene per il personale universitario. L'assunzione di nuovo personale e la sua immissione in ruolo avverrà mediante concorso. Tutto questo però non può costituire precedente per nessun'altra situazione.

RALLO. Ci sono casi analoghi?

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vi sono casi analoghi, allo stato. Teniamo presente che il passaggio del personale di questi istituti nei ruoli universitari deve avvenire per legge e questo è l'unico istituto il cui personale, con il provvedimento in esame, è immesso nei ruoli del personale universitario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.



Chiedo sin d'ora che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge Amalfitano ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (302).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amalfitano, Bianco Gerardo, Brocca, Andò, Fiandrotti, Covatta, Martini Maria Eletta, Bosi Maramotti Giovanna, Bemporad, Biasini e Spagnoli: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali ».

Comunico che la I Commissione (Affari costituzionali), sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, ha espresso parere favorevole a condizione che con una migliore formulazione dell'articolo 1 siano meglio individuati gli istituti culturali da inserire nella tabella e venga chiarito che le condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 sono da riferire alla iscrizione nella tabella, da cui deriva l'ammissione al contributo ordinario; che sia eliminata la previsione, di cui all'articolo 1, primo comma, della Commissione parlamentare bicamerale; che siano stabiliti precisi termini temporali per l'individuazione delle istituzioni culturali di cui all'ultimo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; che al sesto comma dell'articolo 2 sia prevista la tassatività della esclusione dalla tabella in caso di sistematica inattività dell'ente. La I Commissione altresì raccomanda che sia assicurata l'elezione diretta di tutti gli otto membri di cui all'articolo 4 e osserva che non risultano chiarite le attribuzioni del comitato di settore per gli istituti culturali di cui all'articolo 5.

Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso, sul nuovo testo elab-

borato dal Comitato ristretto, parere favorevole a condizione che nell'articolo 2, primo comma, le parole: « ...in tutto o in parte le istituzioni culturali... » siano sostituite con le seguenti: « in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali »; e che l'articolo 6 di copertura finanziaria sia modificato, al primo comma, come segue: « al complessivo onere di lire 2 miliardi 554 milioni 665 mila, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede quanto a lire 1.000.000.000 e quanto a lire 1 miliardo 554 milioni 665 mila mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli 2045 e 2113 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi ».

L'onorevole Dutto ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

DUTTO, *Relatore*. Vorrei innanzi tutto far notare come, con le modifiche introdotte al testo del provvedimento da parte del Comitato ristretto anche tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate per il parere, sia stata soprattutto sottolineata la necessità di una consultazione e di un controllo per quanto riguarda l'elenco degli enti culturali. Il Comitato ristretto aveva previsto la possibilità che una Commissione bicamerale, formata da cinque deputati e cinque senatori, esprimesse un parere sulla tabella elaborata dal Ministero. A tale proposito la Commissione affari costituzionali ha rilevato la necessità di non ricorrere ad una Commissione bicamerale. Si dovrà pertanto prevedere l'intervento in sede di parere da parte delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, parere che costituirà un necessario controllo sulla tabella elaborata dal Ministero.

Per quanto riguarda poi l'identificazione dei criteri e delle condizioni per poter inserire nella tabella gli enti culturali, questi erano già stati identificati nella proposta di legge, ma solo per quanto riguarda la concessione dei contributi. Si dovrà invece prevedere anche l'individuazione delle condizioni necessarie per l'iscrizione

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

nella tabella. Si dovranno anche stabilire, secondo quanto suggerito dalla Commissione affari costituzionali, precisi termini temporali per l'individuazione delle istituzioni culturali di cui all'ultimo comma dell'articolo 49 del decreto n. 616.

È stata inoltre prospettata, da parte della Commissione affari costituzionali, la necessità di fissare meglio le competenze del comitato di settore per gli istituti culturali che nasce, con questo provvedimento, dalla divisione del comitato di settore per i beni librari e culturali. Faccio presente che i compiti di questo comitato derivano dal disposto del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che li aveva fissati per altri comitati simili e quindi possono valere anche in questo caso.

Mi sembra che complessivamente, con i suggerimenti espressi dalla Commissione affari costituzionali, risulti meglio caratterizzata la portata del provvedimento e sottolineato il suo carattere di razionalità rispetto alla miriade di norme e «leggine» esistenti. Tale provvedimento servirà a sostenere quegli enti culturali che hanno un grosso peso nell'elaborazione della cultura italiana e nella ricerca e che si trovano oggi, proprio per mancanza di norme adeguate, in condizioni di grande difficoltà. Da questo punto di vista devo esprimere l'auspicio che nella seduta di questa mattina si possa finalmente — dopo aver superato alcuni rilievi di ordine tecnico che non sembrano rivolti alla sostanza del provvedimento — giungere all'approvazione della proposta di legge.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Desidero soltanto comunicare che la commissione costituita in base all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 si è riunita già diverse volte con all'ordine del giorno questo problema, e che già è stato identificato il criterio in base al quale le diverse istituzioni culturali dovrebbero essere trasferite alle regioni. A tal fine il rappresentante della regione Lombardia ha proposto un esame regione per regione dei vari istituti culturali; il

suggerimento è stato accolto, e prossimamente il calendario dei lavori prevede delle consultazioni bilaterali tra il Ministero e le singole regioni alla luce di criteri ben precisi. In questa direzione si è anche mossa la Commissione affari costituzionali, che ieri ha sollecitato il Governo ad indicare una data per la definizione del trasferimento alle regioni delle istituzioni culturali. Il Governo ritiene che tale data possa essere il 31 dicembre 1980.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

RALLO. Quando ho avuto l'occasione di accostarmi per la prima volta a questa proposta di legge, la mia prima impressione è stata buona, perché sembrava si trattasse di regolamentare una materia diciamo delicata, visti i tempi che corrono, gli scandali che sempre più numerosi sono scoppiati, e la sfiducia che ha conseguentemente investito le istituzioni.

Poi sono cominciati a sorgere i primi dubbi. Le firme congiunte dei rappresentanti di tutti i partiti ricordano e ripropongono l'infausto periodo della unità nazionale, e questo improvviso scoppio di solidarietà faceva nascere qualche sospetto in un periodo quale quello attuale in cui sono maggiori i dissensi fra i partiti. Le due condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali per esprimere parere favorevole, cioè la definizione dei criteri di identificazione delle istituzioni culturali beneficiarie e i precisi termini per l'individuazione delle istituzioni culturali stesse, aumentavano questi sospetti.

È chiaro che la Commissione affari costituzionali chiedeva delle garanzie. Perché? A questo punto i dubbi diventavano certezza: si tratta di una legge le cui norme si prestano chiaramente ad operazioni clientelari. Ancora una volta si delinea e si ribadisce la figura di uno Stato bassamente assistenziale.

Noi siamo per la cultura, siamo per la difesa dei beni culturali, ma non possiamo consentire che dietro il paravento della cultura si elargiscano a piene mani fondi

ad enti che nessuna garanzia danno di essere realmente portatori di determinati valori culturali.

Tutto viene affidato alla discrezionalità del ministro: non si discute la persona dell'attuale o del futuro ministro, ma è chiaro che, anche se tutti i partiti sono d'accordo, il movimento sociale italiano-destra nazionale non può lasciar passare sotto silenzio un'operazione che, nella migliore delle ipotesi, può apparire come un finanziamento occulto di partiti politici.

Non mi meraviglia che questo facciano la democrazia cristiana ed i partiti cosiddetti governativi; non mi meraviglia che questo faccia il partito comunista italiano (com'è lontano il tempo della politica delle mani pulite! O forse non è mai esistito, visti gli scandali scoppiati nelle amministrazioni rosse). Mi meraviglia che a questo si presti il partito repubblicano italiano tanto da offrire il relatore a questa proposta di legge: è veramente finita l'era di Ugo La Malfa ed è cominciata quella degli Spadolini.

Nel tentativo di salvare lo spirito di questa legge ed in ossequio a coloro che credono veramente nella cultura — riteniamo che ancora ce ne siano — il movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato alcuni emendamenti che possono, almeno in parte, impedire la strumentalizzazione della legge nel senso deformante da noi prima denunciato.

Coloro che credono veramente nella cultura non possono che approvare questi emendamenti, che sono pochi, ma qualificanti. Se dovessero essere bocciati non potremmo che vedere confermata la nostra interpretazione sulla immoralità di questa proposta di legge.

In tal caso teniamo a sottolineare che sono queste le operazioni legislative che danno lavoro alla Commissione inquirente. Teniamo a sottolineare anche che è nostro dovere informare di ciò l'opinione pubblica, già troppo stanca di scandali e sperperi che hanno messo in discussione le istituzioni democratiche e repubblicane, alimentando moti di rivolta che spiegano il nascere ed il diffondersi dell'eversione oggi dominante in Italia.

INNOCENTI. Mi rendo perfettamente conto del pericolo che i sovvenzionamenti ad istituti culturali comportano, il pericolo cioè che attraverso i contributi si determini il potenziamento, magari fittizio, di correnti e movimenti culturali che non hanno radici reali, ma trovano espressione nei mezzi finanziari di chi li rifornisce. D'altra parte però è anche vero che esistono istituzioni culturali estremamente serie che è dovere dello Stato aiutare. Il mio parere è quindi che sia opportuno considerare bene il testo alla luce degli emendamenti che verranno presentati, in modo che sia possibile varare la legge dopo aver adottato tutte le possibili garanzie.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MASIELLO

INNOCENTI. Ma non è questo il tema principale del mio intervento, il quale nasce dalla constatazione di una situazione di disparità che vede, da una parte, lo Stato che sovvenziona in maniera notevole alcuni istituti culturali in base all'apporto che questi darebbero alla società italiana e, dall'altra, la negazione del contributo statale alle scuole non statali sulla base di una interpretazione storicamente inesatta della Costituzione.

In Italia ormai un cospicuo numero di famiglie, appartenenti alle più diverse categorie sociali, ha scelto per l'istruzione dei propri figli, sulla base di considerazioni di vario genere, la scuola privata.

Ora, si dice che vi sia una norma che impedisce allo Stato di dare un contributo alle scuole non statali. Non intendo assolutamente aprire qui una polemica elencando i motivi per cui, a mio giudizio, lo Stato dovrebbe invece contribuire al mantenimento degli istituti privati, i quali assolvono una funzione che lo Stato non riesce ad assolvere; mi limito soltanto a ricordare ciò che si dice nei resoconti dei lavori dell'Assemblea Costituente a proposito dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione. Esso stabilisce che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole

ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

Le parole finali « senza oneri per lo Stato » furono proposte dall'onorevole Corbino il quale chiarì il senso dell'emendamento affermando che non si vietava allo Stato di intervenire a favore degli istituti privati, ma che era solo vietato che un qualunque istituto privato potesse sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato.

Non solo questa norma, nonostante i chiarimenti espressi durante i lavori della Costituente, è stata sempre mal interpretata nel senso che lo Stato non deve mai intervenire a favore degli istituti privati, ma a questi si è negato persino il doveroso apprezzamento per l'opera che svolgono in carenza delle strutture statali.

Oggi invece si approvano enormi finanziamenti in favore di enti culturali i quali non svolgono alcun ruolo di supplenza nei riguardi dello Stato e non attengono a qualcosa di così essenziale come l'istruzione scolastica.

Nell'esprimere il mio assenso agli emendamenti presentati che garantiscono che questo provvedimento non sia in favore di movimenti politici, elevo la mia protesta per il fatto che si sono trovati il tempo ed il modo per concedere contributi ad istituti ed enti culturali privati senza nel contempo prendere in esame il problema di centinaia di migliaia di famiglie italiane che hanno scelto, nolenti o volenti, per l'istruzione dei loro figli la scuola privata.

NESPOLO CARLA FEDERICA. Ma c'è la Costituzione!

INNOCENTI. Ho già ricordato le dichiarazioni dell'onorevole Corbino durante i lavori della Costituente a proposito dell'articolo 33 della Costituzione. L'interpretazione che ne è stata data dopo è sbagliata.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. La proposta di legge all'ordine del giorno ha avuto un lungo *iter*, poiché era stata approvata nella scorsa legislatura dalla no-

stra Commissione e poi è decaduta per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Ai colleghi vorrei dire che se essi fossero stati presenti alla conferenza che il Ministero per i beni culturali e ambientali organizzò nel 1978, saprebbero qualcosa in più in merito a queste vecchie accademie che svolgono un continuo paziente lavoro di volontariato. Questi istituti culturali non sono dei « carrozzoni » fonte di scandali o di sperpero di denaro pubblico: sono antiche istituzioni nate alcuni secoli fa e che hanno continuato ininterrottamente la loro opera nel campo della cultura con biblioteche ed archivi che suscitano l'interesse di studiosi italiani e stranieri che vi trovano le fonti prime della nostra storia e della nostra civiltà.

Quindi, si tratta di istituzioni le quali hanno alle spalle anni di lavoro da parte di studiosi i quali spesso prestano la loro opera od il loro contributo volontariamente, cosicché le spese alle quali lo Stato concorre sono minime; si tratta in sostanza delle spese per il personale, a motivo del fatto che frequentemente gli studiosi che partecipano ai vari convegni e riunioni non vengono pagati. Il denaro che avrebbero potuto ricevere serve, semmai, per la pubblicazione degli atti che gli onorevoli colleghi potrebbero leggere nelle biblioteche, se vi andassero, per constatare come si tratti davvero di uno dei contributi più preziosi che l'intellettualità italiana fornisce alla nostra storia ed alle varie branche del nostro sapere.

Ora, queste istituzioni di carattere scientifico, umanistico e storico non danno assolutamente adito a denunce di scandali o di sperperi, poiché giungono addirittura a lesinare il denaro per poter continuare a vivere; e va aggiunto che la proposta di legge in discussione tende soltanto a razionalizzare quanto già viene erogato. Mi riferisco ad enti culturali istituiti per legge, i quali hanno alle spalle una normativa che risale al 1875 o addirittura al 1872! Vadano pure a vedere, onorevoli colleghi, la grossa pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica sugli istituti culturali, e vedranno quale varietà e quale ricchezza ha questo patrimonio

che è dell'intera nostra nazione e che pertanto non conosce - o almeno non dovrebbe conoscere - barriere o clientelismi! Tali enti hanno svolto la loro azione continuamente nel tempo; e questa proposta di legge mira a fare in modo che non giungano più alla nostra Commissione richieste o proposte di finanziamento o di rinnovo del contributo annuo per le singole istituzioni: cioè decine e decine di piccoli provvedimenti, i quali poi finiscono per impedire una visione d'insieme della materia.

La proposta di legge n. 302 prevede una distribuzione razionale della contribuzione statale, proprio in base ad un quadro d'insieme che finalmente la Commissione ed il Governo hanno a disposizione per meglio valutare la consistenza, le attività e gli obiettivi degli enti culturali in argomento, perché sia possibile dosare meglio il denaro, che non è poi tanto, per le istituzioni culturali. Sono queste, infatti, ad assicurare proprio quel pluralismo di attività che è dimostrazione di ricchezza di contributi, a volte persino sconosciuti ai più, alla vita culturale del nostro paese e del quale ci accorgiamo soltanto allorché andiamo alla ricerca di pubblicazioni, talora nascoste in certe biblioteche, le quali ci illustrino il punto della situazione su un determinato argomento.

Per questi motivi non vedo come si possa istituire un parallelo tra questo argomento - che concerne la razionalizzazione dell'attività degli enti culturali già esistenti - e l'argomento, deviante verso un'altra materia, delle scuole private ovvero l'altro relativo allo sperpero scandaloso del denaro pubblico.

Qual è dunque, il punto fondamentale della questione? È quello di garantire l'attività e la continuità degli enti culturali, nonché la loro crescita nell'ambito delle regioni, pur senza privare lo Stato della possibilità d'intervenire con contributi straordinari qualora tali enti si proponessero di organizzare un programma di lavori od un convegno su un tema di rilievo nazionale od internazionale. Non va dimenticato, per altro, che, durante il lungo *iter* della proposta di legge, molte di que-

ste istituzioni culturali si sono trovate in gravi difficoltà e non sono riuscite a dare corso ulteriore ai programmi che avevano in atto.

Quello che al gruppo comunista interessa - e che dovrebbe interessare a tutte le forze politiche del nostro paese - è di assicurare la vita a tutte queste istituzioni culturali, di eliminare ogni privilegio a favore dell'una o dell'altra e di verificare invece la reale capacità di produzione e di lavoro culturale, di ricerca e di confronto con gli studiosi, gli studenti e tutti coloro i quali accedano ai loro patrimoni per conoscere meglio tutta la ricchezza della nostra storia. Ed inoltre si dia ad esse una maggiore serenità nel lavoro ed una maggiore possibilità di elaborare programmi, poiché non è possibile stabilire un programma culturale se non si ha alle spalle un minimo di tranquillità economica - che si vuol dare con lo stanziamento previsto da questa proposta di legge - che permetta alle istituzioni di continuare a svolgere proficuamente le loro attività.

Le condizioni espresse dalla Commissione affari costituzionali hanno trovato, in un certo senso, l'accordo tra i gruppi non già per fare la solita « ammicchiata » bensì per poter dare - con quel senso di responsabilità che caratterizza le forze politiche ed i partiti i quali più seguono l'attività degli enti culturali - un po' di ossigeno a tali organismi affinché possano continuare ancora a vivere.

Giusto è, a nostro avviso, il criterio di far precedere l'ammissione al contributo dall'iscrizione alla tabella. Giusta è, altresì, la richiesta di un più sollecito rapporto tra lo Stato e le regioni al fine di stabilire quali enti culturali possano configurarsi nell'area regionale ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Giusto è pure l'aver tenuto conto del parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera a proposito della elaborazione della tabella e della sua revisione: il che ci permette di avere davanti agli occhi tutto il grande ventaglio delle attività culturali del nostro paese.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

La proposta di legge in discussione trova, dunque, la propria ragione e la propria origine nel desiderio di accorpate tutta la varietà delle istituzioni culturali italiane, allo scopo di non disperderci in una serie di piccoli provvedimenti episodici, talvolta non bene studiati nei loro particolari, come in precedenza è avvenuto in questa Commissione, bensì di dare una prima sistematica razionalizzazione a tali istituzioni, le quali hanno alle spalle, se non una legge istitutiva, almeno alcuni decenni di lavoro culturale e pertanto chiedono il riconoscimento da parte dello Stato: un riconoscimento che è doveroso per questi enti che non svolgono certo una vita lussuosa — il loro unico lusso è il patrimonio reale che hanno in beni oltre al patrimonio potenziale in forze intellettuali — proprio al fine della loro partecipazione allo sviluppo culturale della nazione.

DEL DONNO. Riservandomi di intervenire più puntualmente sui singoli articoli del provvedimento, vorrei in linea generale sottolineare come ancora una volta la proposta di legge in esame costituisca una cambiale in bianco, in quanto si prevede di aumentare il contributo statale agli enti culturali demandando al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'indicazione degli enti aventi diritto a tale contributo, e ciò proprio nel momento in cui vi è più bisogno di non disperdere e dissipare. Sarebbe stato meglio stabilire che il contributo fosse erogato a quegli enti che ne avessero fatto richiesta (e che dovevano documentare in un *curriculum* l'attività da essi svolta), che sarebbe poi stata sottoposta ad un giudizio di ammissibilità o meno. Sarebbe stato necessario prevedere maggiori garanzie. Quando si parla, ad esempio, di enti che svolgono attività di ricerca, dobbiamo verificare dove, quando e perché questa ricerca si effettua. Non dico parole vane quando affermo che i beni dello Stato, con questa proposta di legge, vengono dissipati in maniera indegna. Posso portare esempi concreti, in proposito: vi è

stata una conferenza culturale cui ha partecipato gente a dir poco analfabeta. La istituzione culturale, quindi, deve essere conosciuta e deve avere dietro di sé un grosso movimento culturale.

Rispondendo all'onorevole Innocenti, devo ancora una volta dire *latet in herba anguis*, e *timeo Danaos et dona ferentes*; è doloroso sentire ancora dire certe cose quando si parla della libertà della scuola. Adesso daremo il buono per gli alunni che si scelgono la scuola! O la scuola adempie al suo compito o, come si va al ristorante o all'albergo di lusso, così si va alla scuola privata e si paga. Vi sono tante altre cose da rivendicare per i professori delle scuole private, come lo stesso valore del pre-ruolo, come lo stesso punteggio, per garantirne la libertà e la parità di trattamento. Ma di tutto questo ci si dimentica. In una interrogazione da me presentata, ad esempio, per sapere perché non era riconosciuto, in caso di trasferimento, il servizio prestato presso le scuole private, è stato risposto dal ministro che ciò non avveniva perché non vi era un rapporto giuridico. Vi sono quindi tante cose da richiedere per questi insegnanti e in questa lotta dobbiamo tutti essere d'accordo, appunto per quella libertà e parità di trattamento di cui molti parlano. Siamo invece arrivati al *folklore* e alla propaganda: diamo il buono e i soldi, così la DC darà il suo appoggio!

Tornando al problema del contributo agli enti culturali, ritengo che essi, innanzi tutto, per poterlo ricevere, dovrebbero dichiarare la propria apoliticità. Dovrebbe inoltre su di essi effettuarsi un controllo più serio di quello previsto: non basta dire che metteremo la guardia; la guardia prima deve essere posta.

GUI. Mi dichiaro innanzi tutto favorevole alla proposta di legge in esame, che prevede l'aumento del contributo dello Stato ad enti che già ne godono sulla base di leggi precedenti e ad istituzioni che invece solo saltuariamente ricevono un aiuto da parte del Ministero.

Credo non si possano fare obiezioni fondate su questo aumento di stanziamenti. Si tratta infatti di enti culturali che hanno un grande valore nel nostro paese, che difendono una tradizione culturale libera, pluralistica dal punto di vista non già della concezione politica, ma delle diverse espressioni regionali, e delle diverse discipline scientifiche; essi rappresentano una ricchezza nella storia culturale del nostro paese, che deve essere salvaguardata e quindi anche aiutata dallo Stato. Molto opportunamente quindi ci apprestiamo ad approvare questo stanziamento: dobbiamo difendere questa tradizione pluralistica della nostra cultura e aiutare queste istituzioni veramente benemerite.

La novità del provvedimento consiste nella creazione di un sistema organico e permanente per l'erogazione delle sovvenzioni, invece di affidarsi a singole iniziative legislative o a singole ed episodiche decisioni del Ministero. Si prevede cioè la creazione di una determinata tabella in cui saranno indicate le istituzioni culturali ammesse al contributo dello Stato, dando così una certa organicità e sistematicità a questo intervento.

In linea di massima credo che tutto ciò non possa essere contestato. Certo nella libertà delle decisioni del Parlamento (se si tratta di interventi legislativi) o delle decisioni del Ministero (se si tratta di interventi non disposti per legge) si possono vedere degli inconvenienti, anche nel senso del verificarsi di un certo pericolo di politicizzazione delle scelte. Mi pare che al fine di evitare questa possibile complicazione la Commissione affari costituzionali suggerisca l'istituzione, più che di una Commissione bicamerale composta di 5 deputati e 5 senatori, di una commissione composta dai rappresentanti degli enti stessi, con il compito di vagliare gli interventi.

Io penso che tale suggerimento sia accettabile perché le commissioni bicamerali, dove volle che ci fossero, la Costituzione lo ha detto, per cui ricorrere ad esse continuamente credo sia un fatto di dubbia costituzionalità. Sono quindi favorevole alla costituzione di una commissione di

vaglio composta dai rappresentanti degli istituti culturali.

Un intervento dello Stato in favore delle istituzioni culturali fornisce un motivo di amara riflessione, non essendo stato ancora risolto il problema degli aiuti alle scuole non statali; d'altra parte può però rappresentare un precedente il fatto che lo Stato riconosca l'opportunità di aiutare delle iniziative, non scolastiche, ma comunque culturali, con ciò dimostrando di voler rispettare il pluralismo delle attività culturali. Questo è un precedente, ripeto, che potrà essere invocato anche per difendere il pluralismo e la libertà delle iniziative in campo scolastico, quindi anche a tale fine — sia pure in modo marginale — credo che in futuro questo provvedimento possa tornare utile.

Qualche riserva devo avanzare sulla regionalizzazione delle commissioni incaricate di valutare le iniziative culturali ai fini degli aiuti; credo che la cultura sia un fatto nazionale, semmai universale, pertanto il vaglio regionale mi sembra eccessivamente ristretto. Preferisco, quindi, che il vaglio sia a carattere nazionale, sia pure coadiuvato da un intervento integrativo di comuni e regioni.

A questo punto mi pongo una domanda: in seguito all'approvazione del provvedimento oggi in esame, cosa succederà delle proposte di legge attinenti a questa materia, già presentate ma non ancora iscritte all'ordine del giorno? Sono particolarmente interessato alla vicenda in qualità di cofirmatario di una proposta di legge sulla Società europea di cultura con sede a Venezia, recante le firme dei rappresentanti di tutti i gruppi.

COVATTA. Non posso che stupirmi del fatto che una legge moralizzatrice e razionalizzatrice come questa sia stata addirittura presentata come uno strumento di potenziale clientelismo, come un qualcosa di prevaricante nei confronti degli istituti culturali e di politicizzante degli stessi. Opinioni del genere ritengo derivino da una lettura sommaria ed affrettata del testo del provvedimento in esame, e so-

prattutto da una scarsa conoscenza della situazione ad esso preesistente.

D'altra parte la domanda posta dal collega Gui a chiusura del suo intervento e lo stesso ordine del giorno della seduta odierna stanno a ricordarci che la Commissione pubblica istruzione è stata nel corso degli anni investita da vere e proprie ondate di leggine *ad hoc* in favore di questa o di quella istituzione culturale. Approvando le numerose suddette leggine non ci siamo però mai occupati del problema più generale del sostegno statale alle istituzioni culturali che, come ricordava prima la collega Bosi Maramotti e come ha detto anche l'onorevole Gui, rappresentano un sostanziale strumento di ricchezza per la cultura italiana, addirittura in molti casi uno strumento insostituibile, ad esempio, nel campo della storiografia per quegli studiosi che vogliono affrontare questo o quel periodo della vita italiana. Alcuni enti sono infatti depositari di fondi di archivio assolutamente preziosi e che non hanno il corrispettivo presso enti ed istituti di carattere statale; pertanto nei loro confronti è doveroso il sostegno da parte dello Stato.

L'unica preoccupazione è, collega Gui, che, dato il periodo intercorso tra la presentazione della proposta di legge ed il momento in cui noi procediamo alla sua approvazione, i contributi che noi riusciamo a concedere rappresentino un incremento effettivo delle entrate per gli enti culturali.

Non so e non credo che questo provvedimento possa rappresentare un precedente nei confronti del sostegno, da parte dello Stato, alle scuole private e non statali. Mi pare che si tratti infatti di questioni completamente diverse, in quanto la materia di cui stiamo discutendo non è assolutamente innovativa dal punto di vista del principio, rinnovandosi solo il metodo della erogazione dei contributi statali nei confronti di istituti che largamente ne hanno già usufruito, o attraverso leggi *ad hoc* o attraverso provvedimenti amministrativi presi d'arbitrio dai vari ministeri.

Altro effetto importante del provvedimento sarà la razionalizzazione dei compiti di vigilanza del Ministero per i beni culturali sul complesso delle istituzioni che rientrano nell'area del provvedimento. Infatti, attraverso un controllo reso più razionale ed efficace, per il Ministero per i beni culturali si incomincia a configurare un ruolo più ampio rispetto a quello proposto all'atto della sua istituzione, e questo è senza dubbio un aspetto molto importante.

Per quanto riguarda le obiezioni mosse dal collega Del Donno, credo che esse siano dovute ad una lettura sommaria del testo della proposta di legge, il cui articolo 3 stabilisce che la concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto. Inoltre per la concessione del contributo è richiesto che gli enti svolgano servizi nel campo culturale; promuovano attività di ricerca; svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Se osserviamo tutte le leggi precedenti in questa materia, constatiamo che per i finanziamenti ad enti culturali mai erano stati previsti criteri di questo genere.

Per quanto concerne poi la parte finale dell'intervento dell'onorevole Gui, in merito ad alcune proposte di legge concernenti aumenti di contributi ad enti culturali già stanziati da leggi precedenti, io credo, fermo restando che è compito dell'Ufficio di presidenza stabilire l'ordine dei lavori, che proprio nel momento in cui stiamo per approvare una proposta di legge così articolata come è quella dell'onorevole Amalfitano, dobbiamo convincerci della necessità di non procedere più per leggine *ad hoc*, ma attraverso disegni di legge di ampio respiro.

Sulla base di queste considerazioni, a nome del gruppo socialista, annuncio il



mio voto favorevole alla proposta di legge in esame.

FIANDROTTI. Le osservazioni del collega Covatta mi trovano concorde, perché sarebbe strano che noi oggi non approvassimo questo provvedimento, specie dopo che la Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge in materia di docenza universitaria ha dimostrato ampia sensibilità verso il settore della ricerca scientifica e della diffusione della cultura.

Inoltre, non credo che sulla base di questo provvedimento si possa aprire, come qualche collega ha fatto, una discussione in merito alla questione dell'aiuto statale alle scuole private, poiché si tratta di questione completamente diversa, tanto più che la proposta di legge Amalfitano non rappresenta un precedente in senso lato.

Dobbiamo tenere presente che poiché lo Stato non organizza in modo pluralistico un'attività di diffusione della cultura, è giusto che intervenga in favore di enti che sorgono privatamente e autonomamente svolgono un lavoro di ricerca culturale e scientifica. Penso che il problema potrà essere affrontato quando discuteremo in merito ai finanziamenti alla scuola privata.

Infine, ribadisco l'importanza della funzione di controllo che questo provvedimento introduce nei confronti dei finanziamenti, il che rappresenta una vera e propria moralizzazione del settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DUTTO, *Relatore*. La mia replica sarà brevissima per accelerare i tempi di approvazione di questo provvedimento così urgente.

A me pare che chi considera questa proposta di legge uno strumento per disperdere i finanziamenti e per dissipare i beni dello Stato sia fuori dell'interpretazione corretta, perché l'obiettivo del provvedimento è proprio quello di moralizzare

e di razionalizzare tutto il settore della ricerca scientifica.

Se poi qualcuno ritiene che la libera iniziativa dei centri di cultura e di ricerca, che nel corso di anni, se non di secoli, hanno dato un contributo tangibile alla crescita civile e sociale del nostro paese, sia da condannare, io chiedo quale sia l'atto di moralizzazione e quale quello di corruzione.

L'Istituto di studi per il Mezzogiorno, fondato da Fortunato e che da anni contribuisce alla cultura meridionalistica, è un fatto di corruzione o un patrimonio da mantenere? Vorrei sapere se la Società per l'organizzazione internazionale, che da anni lavora in un campo completamente apartitico, sia un fatto di corruzione o invece una ricchezza per il pensiero del paese. Vorrei chiedere se l'Istituto per gli affari internazionali sia un fatto di corruzione o di moralizzazione.

Ritengo che l'obiezione mossa dall'onorevole Del Donno non sia attinente al contenuto della proposta di legge, la quale nel tentativo di razionalizzare il settore degli enti culturali e di ricerca scientifica stabilisce, fra le condizioni necessarie per l'iscrizione nella tabella di contribuzione, che un ente debba avere una programmazione di attività e che non eserciti pertanto attività sporadica.

DÈL DONNO. Vorrei chiarire il mio pensiero una volta per sempre: io chiedo che prima di essere iscritte tra gli enti aventi diritto al contributo dello Stato queste istituzioni presentino un resoconto dell'attività svolta nel triennio precedente.

DUTTO, *Relatore*. Ma la tabella di fatto razionalizza tutto questo. Finora i contributi venivano concessi attraverso leggi, mentre ora la contribuzione è programmata organicamente; per questo continuo a sostenere che la procedura prevista per l'emanazione della tabella di cui all'articolo 1 è una garanzia sufficiente: da una parte l'agilità e la flessibilità dell'azione del Governo nel cercare di elaborare la tabella degli istituti cul-

turali, dall'altra il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera — che viene espresso in questa prima fase e che sarà espresso nei successivi tre anni — ed infine la vigilanza e lo stimolo che il Comitato per i beni culturali dedicherà al settore.

Pertanto, da questo punto di vista, il provvedimento in discussione non propone dei « colpi di mano », ma stabilisce un rapporto corretto tra il momento esecutivo e quello legislativo parlamentare.

Si deve quindi analizzare la portata innovatrice di questa proposta di legge, che tende a moralizzare ed a razionalizzare il settore degli enti culturali e la sua gestione.

A proposito dell'osservazione riguardante l'onorevole La Malfa, è da rilevare, anche sulla base di quanto è emerso da questa discussione, come i fondi stanziati con questo provvedimento siano, se mai, insufficienti a valorizzare sempre di più la ricchezza del nostro patrimonio culturale. Tali fondi, infatti, non coprono, a mio avviso, l'aumento dei costi dovuto all'inflazione, che tutti purtroppo stiamo sopportando. Si sarebbe dovuto, invece, compiere uno sforzo più consistente sul piano finanziario per assicurare una giusta dimensione a questi strumenti di libertà di pensiero, i quali danno alle posizioni partitiche che si manifestano nell'arco della politica italiana e nello stesso Parlamento un apporto culturale che, di per sé, è un fattore non lottizzatorio bensì di progresso. Sotto questo profilo, lo stanziamento previsto da questa proposta di legge è insufficiente rispetto alle esigenze e necessità che questo patrimonio del nostro paese richiederebbe.

Ritengo che, nel complesso, questo provvedimento rappresenti la realizzazione di un metodo diverso di rapporto con le istituzioni culturali.

Non credo, tuttavia, che possiamo fare nostre le considerazioni esposte ed illustrate sul problema della scuola privata poiché non vedo la connessione fra i due argomenti. Ma non intendo dilungarmi su questo tema, per non dover esprimere opi-

nioni totalmente diverse da quelle espresse dagli onorevoli Innocenti e Del Donno.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Ringrazio il relatore e tutti i membri di codesta Commissione, i quali hanno fornito un contributo determinante per giungere alla elaborazione definitiva del provvedimento.

L'onorevole Dutto ha posto in evidenza poc'anzi — ed anche nel corso della relazione introduttiva — come questa proposta di legge rappresenti un tentativo di regolamentare, finalmente in maniera organica, le diverse istituzioni culturali del nostro paese, superando anche la casualità e la dispersione dei rapporti tra esse e lo Stato, anche rispetto alle finalità che dette istituzioni si prefiggono di raggiungere: si recuperano inoltre ad una logica unitaria anche istituzioni culturali le quali oggi gravitano nelle orbite di ministeri diversi, attraverso una legislazione che dovrebbe favorire la loro promozione ed il loro sviluppo, ma anche il conseguimento delle loro finalità in un contesto ben preciso.

Se questo è il fine della proposta di legge n. 302, mi pare alquanto pretestuoso dire che essa è tale da poter provocare l'intervento della Commissione inquirente. Infatti, nel momento in cui il provvedimento precisa, all'articolo 2, i termini nei quali si può concorrere al contributo dello Stato, non può più affidarli ad altri criteri.

Vi sono, infatti, parametri — anche ampi — i quali non possono essere legati, comunque, ad alcuna definizione di una politica culturale da parte dello Stato. Quest'ultimo definisce le linee portanti di una politica per la cultura con delle garanzie minime, entro le quali essa si deve svolgere; altrimenti, si cadrebbe in una precettistica nostalgica che potrebbe portare anche in questa sede ed anche per questo argomento, forse, all'evocazione di un ministero della cultura popolare.

In realtà, non vi è discrezionalità del ministro, poiché si recupera il parere delle Commissioni competenti per materia della Camera e del Senato e poiché la

legge è vincolata alle verifiche triennali delle attività svolte dagli enti culturali e dei piani da sviluppare nel successivo triennio.

A proposito della disparità di trattamento tra le istituzioni culturali private e le scuole private, sono dell'avviso che non possa essere eluso il problema sollevato dall'onorevole Gui.

Per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e la promozione e lo sviluppo della cultura in Italia, devo far osservare come il pluralismo culturale si sia organizzato soprattutto attraverso la società civile, che è diventata cosciente di uno sviluppo che non deve essere normato unicamente dalla legge.

Del resto, mi pare che si possa fare giustizia sommaria dei termini approssimativi con i quali sono stati definiti alcuni enti culturali, solo che si pensi ad istituti come l'Accademia nazionale dei lincei, l'Istituto dell'enciclopedia italiana, la Associazione Italia nostra, l'Accademia delle scienze di Torino, la Fondazione Giorgio Cini, il Centro italiano di studi sull'Alto medioevo, il Centro studi Piero Gobetti, la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione Adriano Olivetti, il Gabinetto scientifico letterario Giovan Pietro Vieusseux, la Società nazionale Dante Alighieri, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Rossini.

All'onorevole Gui rispondo che il patrimonio dei beni culturali del nostro paese è inscindibile e pertanto non va soggetto a catalogazioni geografiche; né lo Stato può essere indifferente a tale patrimonio. È in quest'ottica — per me elementare — che il Governo si sta muovendo per definire le linee portanti di una nuova legge di tutela dei beni culturali italiani.

Per quanto riguarda le proposte di legge ancora *in itinere*, va rilevato che esse potranno essere oggetto di esame da parte di appositi Comitati ristretti.

Circa il problema della Fondazione Lelio Basso e della relativa proposta di legge, ritengo che quest'ultima si possa conciliare con il provvedimento in discussione, poiché esso prevede che si possa essere ammessi al contributo dello Stato

sulla base di una disposizione legislativa già esistente ed anche unicamente secondo la discrezionalità del ministro. Ma questo aspetto della normativa deve essere rivisto, perché non vorremmo che continuasse la proliferazione delle « leggine », così da vanificare ed eludere quell'unità e quella funzionalità degli enti culturali che è stata qui richiamata.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere inizio votazioni a scrutinio segreto in Assemblea, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,05, riprende alle 13,15.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BEMPORAD

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali ammesse, in base alle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2, al contributo ordinario dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e 5 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

L'onorevole Dutto ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:* in base alle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 ».

« *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole:* sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e 5 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, *con le parole:* sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia ».

« *Aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 1 il seguente comma:*

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi in campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività ».

DUTTO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati si sono resi necessari data l'esigenza di aderire al parere della Commissione affari costituzionali, che ha chiesto che venisse precisato che le condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 sono riferite alla iscrizione nella tabella, da cui deriva l'ammissione al contributo ordinario. Ho proposto pertanto un emendamento che precisa le condizioni per l'iscrizione nella tabella. Essendo tali condizioni uguali a quelle previste nell'articolo 2 per la concessione del contributo, cade automaticamente il riferimento attualmente

contenuto all'articolo 1 appunto alle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2. Ho presentato inoltre un emendamento che prevede l'intervento in sede consultiva delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti per materia per venire incontro a richieste avanzate da più parti in questa Commissione ed accogliendo il suggerimento della Commissione affari costituzionali che, in sede di espressione del parere, ha criticato la previsione relativa all'istituzione di una nuova Commissione bicamerale.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento: « *Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole:* sentito il parere, *aggiungere la parola:* vincolante ».

RALLO. Proprio per limitare al massimo la discrezionalità dei poteri del ministro, ritengo che il parere delle Commissioni non debba avere un valore solo simbolico, ma debba invece essere vincolante, il che significa, in pratica, che deve essere tale da condizionare la possibilità di una eccessiva discrezionalità da parte del ministro.

GUI. Se si tratta di un vincolo nei confronti del ministro lo può imporre solo la legge, non la Commissione, quindi è incostituzionale. Già è dubbia la costituzionalità della consultazione delle Commissioni; per il vincolo poi non ci sono dubbi: solo la legge può vincolare il ministro, perché il ministro vincolato non risponde più al Parlamento.

RALLO. In questo caso stiamo discutendo di una legge, ed è la legge che vincola il ministro.

ASOR ROSA. Abbiamo fatto questa stessa discussione per la legge sulla docenza universitaria. Anche allora si è trattato di definire la natura del parere emesso dalle Commissioni istruzione della Camera e del Senato in rapporto alla legge, che in quel caso, oltre tutto, era una legge-delega, quindi ancora più sottoponibile

ad interventi da parte del legislatore. In quella occasione concludemmo, anche dopo esserci informati presso la Commissione affari costituzionali, che il termine « vincolante » non poteva essere introdotto a proposito del parere delle Commissioni. Aggiungo che se si dovesse trattare di un parere veramente vincolante, tanto varrebbe dire che la tabella in questione deve essere formulata dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti per materia, perché qualsiasi osservazione noi facessimo alla proposta del Ministero dovrebbe diventare impositiva. In questo modo incorreremmo in quel rischio che abbiamo voluto evitare affidando al ministero la formulazione della tabella, cioè nel rischio di fare delle Commissioni pubblica istruzione delle Camere il luogo dove si formula — a mio giudizio impropriamente — la tabella medesima.

Ritengo pertanto che, per motivi di costituzionalità, l'emendamento non possa essere accolto.

RALLO. La legge sulla docenza universitaria cui ha fatto riferimento l'onorevole Asor Rosa è, nella sostanza, alquanto diversa dal provvedimento al nostro esame, proprio perché essendo quella una legge-delega comportava responsabilità diverse anche sul piano costituzionale, mentre qui si tratta di una legge normale. Non mi pare quindi il caso di respingere l'emendamento con tanta sicurezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: « di ogni singola istituzione culturale », aggiungere: « dietro valutazione del resoconto delle attività culturali svolte nel triennio precedente la data del primo gennaio 1979 ».*

DEL DONNO. Quale criterio userà il Ministero dei beni culturali per versare i contributi? Si servirà di una semplice lista degli enti, oppure si baserà su una qualche documentazione? E la documentazione la dovranno mandare gli enti, per ottenere il sussidio? A questo proposito il dettato del successivo articolo 3 del te-

sto del Comitato ristretto non mi pare affatto chiaro, e vi prego di volerlo rileggere con attenzione. Con quali criteri verrà redatta questa nuova tabella? Il Ministero richiederà agli enti un resoconto dell'attività svolta nel triennio 1976-1979, oppure deciderà autonomamente? La dizione dell'articolo 3 che si occupa di questo aspetto a mio giudizio non è molto chiara. Esso dice che la concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Non vengono chiariti i criteri necessari per avere diritto al contributo per la prima volta. Questo è il motivo per cui ritengo necessario da parte degli enti la presentazione di un resoconto delle attività di cultura e di ricerca svolte nel triennio precedente alla data del 1° gennaio 1979.

DUTTO, *Relatore*. Dalla lettura dell'articolo 1 dovrebbe risultare chiaro all'onorevole Del Donno che sono ammesse al contributo le istituzioni culturali già ammesse al contributo dello Stato, per cui non si verifica l'ipotesi di un ente che per la prima volta richieda il contributo.

Credo che l'emendamento dell'onorevole Del Donno sia riferibile più all'articolo 3 che all'articolo 1.

DEL DONNO. Io mi riferivo anche alla quantità del contributo a partire dal 1° gennaio 1980.

DUTTO, *Relatore*. Il giudizio si basa sull'attività che questi enti svolgono, valutata anche sotto il profilo qualitativo.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo condivide pienamente le osservazioni del relatore nei confronti delle obiezioni dell'onorevole Del Donno.

DEL DONNO. Ritiro questo emendamento, riservandomi di ripresentarlo quando discuteremo l'articolo 3.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

GUI. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento in merito al suo emendamento aggiuntivo al primo comma: esso riguarda gli enti che non sono già, per legge, compresi nella tabella?

DUTTO, *Relatore*. Riguarda gli enti nel loro complesso. L'inserimento nella tabella passa attraverso questo filtro.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono ammessi al contributo ordinario, ma sono richieste queste condizioni.

Per quanto riguarda il parere del Governo sugli emendamenti presentati, il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Rallo.

DUTTO, *Relatore*. Anche il relatore è contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Rallo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 1, soppressivo delle parole « in base alle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 », cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 1, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo al primo comma dell'articolo 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, volto ad aggiungere un comma dopo il primo comma dell'articolo 1, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato, concernenti in tutto o in parte le istituzioni culturali di cui alla tabella, sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione a fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, può comportare l'esclusione dell'ente dalla tabella di cui all'articolo 1 in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.845.335.000 a lire 5.100.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Il relatore, onorevole Dutto, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire al primo comma dell'articolo 2 le parole: concernenti in tutto o in parte le istituzioni culturali di cui alla tabella, con le seguenti: concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella ».

« Sostituire al sesto comma dell'articolo 2 le parole: può comportare, con la seguente: comporta ».

DUTTO, *Relatore*. L'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 2 è conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio; mentre l'emendamento al sesto comma nasce dal fatto che non esiste aleatorietà nella redazione della tabella. Comunque, anche questo emendamento è conforme al parere della Commissione affari costituzionali.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere al terzo comma dell'articolo 2 dopo le parole: Ministero per i beni culturali e ambientali, le seguenti: di concerto con le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato ».

RALLO. Lo scopo dell'emendamento è evidente perché l'esercizio della vigilanza non è demandato solo al ministro ma anche al Parlamento.

GUI. Vi è, intanto, una difficoltà dal punto di vista logico. Cosa vuol dire, infatti, « di concerto »? Vuol dire forse che devono essere d'accordo tra loro il ministro e le due Commissioni? Ma ciò significa che se una delle due Commissioni non è d'accordo non vi è concerto. Tale emendamento non può essere sostenuto, poiché è chiaro che la vigilanza parlamentare è esercitata dalle Commissioni e la vigilanza amministrativa è esercitata dal ministro. Sarebbe pertanto incostituzionale attribuire al Parlamento un tipo di vigilanza — quella amministrativa — che non gli spetta perché deve essere esercitata dal Governo.

DEL DONNO. Convengo con quanto ha detto l'onorevole Gui; ma ritengo che vi possa essere anche una vigilanza politica, non solo amministrativa.

GUI. Ma il Governo lo fa sempre!

DUTTO, *Relatore*. Non ritengo che sia il caso di istituire una Commissione di vigilanza sui beni culturali. Ritengo, invece, che il Parlamento possa esercitare la vigilanza politica al momento della presentazione delle relazioni triennali alle Camere. Pertanto, l'inserimento di una fase di concerto mi sembra — considerate anche le osservazioni di metodo e di sostanza fatte dall'onorevole Gui — di intralcio al meccanismo della proposta di legge e tale da non assicurare niente di più di quella vigilanza che il Parlamento può esercitare sulla relazione triennale che il Governo è tenuto a presentare. Esprimo pertanto parere contrario.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Al quarto comma, sostituire la parola: triennale, con la parola: annuale ».

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

RALLO. Già nel mio intervento nella discussione sulle linee generali ho chiarito che lo schieramento del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sarebbe stato compatto contro un provvedimento che sempre più va delineando il suo vero carattere. Mi aspettavo che il relatore ed il rappresentante del Governo sarebbero stati contrari al mio precedente emendamento; e per questo motivo ne ho presentato un altro, che riduce la periodicità della revisione da triennale ad annuale. Non so quali argomenti troveranno il relatore ed il rappresentante del Governo per dichiararsi contrari anche a questo emendamento. Ma in tre anni - *campa cavallo!* - tutto quello che si può fare per sfuggire al controllo si fa; mentre in un anno si può stare molto più attenti a quel che accade ed evitare così che « *malelingue* », come il sottoscritto, possano poi pronunciarsi come si sono pronunciate nei confronti di questa proposta di legge che sempre più va rivelandosi come provvedimento bassamente assistenziale.

DUTTO, *Relatore*. Desidero far notare all'onorevole Rallo che al quarto comma dell'articolo 2 si prevede che gli istituti culturali presentino annualmente i conti consuntivi ed i resoconti delle attività svolte. L'arco triennale per la relazione alle Camere sembra quello più indicato a permettere una valutazione più completa e più ampia dell'attività di detti enti, la quale può essere in un anno maggiore ed in un altro anno minore. Per questi motivi il relatore esprime parere contrario.

RALLO. Non si dimentichi, però, che all'articolo 3 si parla di sospensione anche per un anno.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al quinto comma, lettera a), sostituire le parole: nel campo culturale, con le*

*seguenti: di comprovata attività culturale* ».

RALLO. Non è soltanto un problema di forma italiana, ma anche un problema di sostanza. Capita infatti che molti di questi cosiddetti enti culturali siano tali soltanto di nome. Anche il giornale di parrocchia può rientrare nel campo culturale, con un certo sforzo ed un po' di buona volontà. L'emendamento da me presentato, invece, richiede una prova tangibile e concreta di attività culturale.

DUTTO, *Relatore*. In linea di massima sarei favorevole a tale emendamento, poiché mi sembra che esso rientri nello spirito del provvedimento e nelle condizioni che sono state poste affinché gli enti culturali svolgano concretamente il loro servizio.

MASIELLO. Ma chi deve comprovare che le attività svolte siano culturali?

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Bisognerebbe, se mai, dire: « attività di comprovata qualità culturale ». Il Governo comunque per questo emendamento si rimette alla Commissione.

DUTTO, *Relatore*. Anch'io preferirei questa diversa formulazione. Ad ogni modo si tratterebbe di dare al Governo la possibilità di valutare i servizi che questi enti svolgono nel campo culturale. Anche il relatore tuttavia si rimette alla Commissione.

MASIELLO. Vi è già la relazione triennale. Non è essa una prova dell'attività degli enti culturali?

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al sesto comma, sostituire la parola: sistematica, con la parola: triennale* ».

RALLO. La parola sistematica mi sembra troppo generica. Ho inteso, pertanto,



sostituendola con la parola triennale, introdurre una precisazione che dia più valore alla possibilità di controllo e di vigilanza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Al sesto comma, sostituire le parole: può comportare, con la parola: comporta ».

**RALLO.** Per quanto riguarda la dizione « può comportare », essa mi pare più formale che sostanziale.

**DUTTO, Relatore.** Sono contrario all'emendamento che prevede di sostituire la parola « triennale » alla parola « sistematica », in quanto ritengo che la dizione « sistematica inattività » sia più forte e incisiva di « triennale inattività », che costringe appunto ad una valutazione sulla base di tre anni e che quindi può non essere sufficiente — ad esempio nel caso vi sia stato solo un anno di inattività — per dichiarare l'esclusione dell'ente dalla tabella.

Per quanto riguarda il secondo emendamento al sesto comma dell'articolo 2, esso è identico ad altro da me presentato.

**PICCHIONI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Per il primo di questi due emendamenti Rallo il Governo si rimette alla Commissione. Per l'altro il parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Al sesto comma dell'articolo 2, dopo le parole: Comitato di settore, aggiungere le parole: e dalle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1 ».

**RALLO.** Lo do per svolto, signor presidente.

**DUTTO, Relatore.** Sono contrario a questo emendamento, perché ritengo che il parametro della inattività non debba essere animato da motivi politici o di parte,

ma debba essere un parametro automatico che entra in funzione nel momento in cui si registrano certe disfunzioni. Ritengo che una valutazione politica sia contraria a uno spirito non lottizzatorio della legge.

**PICCHIONI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Rallo al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Rallo al quarto comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Rallo al quinto comma, per il quale relatore e Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo al sesto comma, tendente a sostituire la parola: sistematica, con l'altra: triennale, contrario il relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo al sesto comma, tendente ad aggiungere alle parole: Comitato di settore, le pa-

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

role: e delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti presentati dal relatore e dall'onorevole Rallo al sesto comma, volti a sostituire le parole: può comportare, con l'altra: comporta, ai quali il Governo si è dichiarato favorevole.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.500.000.000 a lire 2 miliardi 800.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo 3 ».

RALLO. Credio sia chiaro il senso del mio emendamento, che è quello di non far dilagare il fenomeno dell'assistenzialismo. D'altra parte, poiché ritengo possibile che in futuro altri enti culturali possano godere di questo contributo, ho presentato alcuni emendamenti in subordine, sempre all'articolo 3, tendenti ad eliminare quegli aspetti che riteniamo non accettabili.

DUTTO, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 3 in quanto si toglie in tal modo la possibilità di concedere contributi a quegli enti culturali che non ne godono, in base all'articolo 1, ma che rientrano in qualche modo tra quelli che lo Stato ritiene utili e necessari, menomando così uno dei caratteri qualitativi del provvedimento.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è contrario all'emendamento Rallo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole: beni culturali e ambientali, aggiungere le parole: sentite le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1 ».

DUTTO, *Relatore*. Sono contrario

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma dell'articolo 3, dopo le parole: dell'attività svolta, aggiungere le seguenti: nel triennio precedente ».

DUTTO, *Relatore*. Sono favorevole.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

DEL DONNO. Vorrei una precisazione. I criteri in base ai quali assegnare i contributi vengono desunti da una certa documentazione, e la concessione dei contributi stessi non è subordinata alla trasmissione immediata da parte di ciascun ente della documentazione per ogni triennio. Allora, per il versamento dei primi contributi, quale criterio adotterà il Governo?

DUTTO, *Relatore*. La documentazione dimostrativa dell'attività svolta.

DEL DONNO. Allora l'ente potrebbe precisare che chiede un certo contributo perché sta svolgendo un'attività varia, vasta, incisiva e profonda come quella svolta nel triennio 1976-79, ed allega la documentazione.

PRESIDENTE. Le condizioni necessarie per ottenere la concessione del contribu-

to sono previste nel terzo comma dell'articolo 3. Poiché l'onorevole Del Donno chiede che la prima volta che un ente presenta la domanda dimostri di avere alle spalle un'attività triennale, suggerisce di aggiungere, dopo le parole: attività svolta, le parole: nel triennio precedente.

DUTTO, *Relatore*. Bisogna però tener conto di talune situazioni particolari, quale quella in cui viene a trovarsi un ente sorto soltanto da due anni, ma che svolge un'attività intensa ed importante.

PRESIDENTE. In questo caso riterrei che l'ente dovrebbe attendere un anno prima di chiedere il contributo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente comma: I criteri per la identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980 ».

DUTTO, *Relatore*. Con questo emendamento si vuole stabilire un limite di tempo — suggerito dal Governo che ci ha assicurato essere in corso contatti con le regioni — per la definizione dei criteri per la identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, come sollecitato nel parere della Commissione affari costituzionali.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il sesto comma dell'articolo 3 ».

« Sopprimere il settimo comma dell'articolo 3 ».

RALLO. Abbiamo proposto di sopprimere il sesto ed il settimo comma dell'articolo 3 in quanto ci troviamo in presenza della solita eccessiva discrezionalità attribuita al Ministro che ha la possibilità di fare quello che vuole al di là del parere delle Commissioni e della stessa legge. I colleghi che con tanta disinvoltura hanno bocciato i miei precedenti emendamenti, sono pregati di pensarci bene prima di bocciare anche questi!

DUTTO, *Relatore*. Sono contrario a questi emendamenti.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

« Al settimo comma aggiungere, in fine, le parole: e le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1 ».

DUTTO, *Relatore*. Sono contrario.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo interamente suppressivo dell'articolo 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Rallo al secondo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Del Donno al terzo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore aggiuntivo di un comma dopo il quinto comma, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo suppressivo del sesto comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo suppressivo del settimo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rallo, aggiuntivo al settimo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali.

Nella prima applicazione della presente legge i membri di cui alla lettera i) del precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: istituti culturali, le seguenti: i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ».

DUTTO, *Relatore*. Questo emendamento è nato in seguito alla richiesta formulata dalla Commissione affari costituzionali di precisare i compiti spettanti al Comitato di settore per gli istituti culturali, compiti che sono, appunto, quelli previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore all'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Al maggior onere di lire 2.554.665.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 1 miliardo e quanto a lire 1.554.665.000 mediante riduzione rispettivamente dei capitoli n. 2045 e n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Dutto, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 6 con il seguente:

Al complessivo onere di lire 2 miliardi 554.665.000, derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede, quanto a lire 1.000.000.000 e quanto a lire 1.554.665.000, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 2045 e n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi ».

DUTTO, *Relatore*. L'emendamento è conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore all'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1209, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1209):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Andò, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bemporad, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Covatta, De Gregorio, Del Donno, Dutto, Ferri, Fiandrotti, Gui, Innocenti, Masiello

Mensorio, Nespolo Carla Federica, Pagliai Morena Amabile, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Zoso.

Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 302 oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

AMALFITANO ed altri: « Norme per la erogazione di contributi statali ad enti culturali » (302):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Andò, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bemporad, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Covatta, De Gregorio, Del Donno, Dutto, Ferri, Fiandrotti, Gui, Innocenti, Masiello, Mensorio, Nespolo Carla Federica, Pagliai Morena Amabile, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Zoso.

**La seduta termina alle 14,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO